

proposta di legge n. 320

a iniziativa dei Consiglieri SORDONI, D'ISIDORO
presentata in data 12 maggio 2009

CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PUBBLICO IMPIEGO
ESONERO DAL SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PROSSIMO
AL COLLOCAMENTO A RIPOSO
PREFERENZE LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
REVISIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA
E ASSUNZIONE DI PERSONALE

Signori Consiglieri,

la lettura delle specifiche norme contenute nelle recenti proposte di legge n. 272, 288 e 293, tutte volte da un lato al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica e, dall'altro, a facilitare il ricambio generazionale, ha indotto a predisporre l'allegato disegno di legge che fa propri in un unico testo gli aspetti più innovativi e interessanti delle tre proposte e che, pertanto, potrebbero venire condivise più facilmente da tutta l'Assemblea.

In particolare:

- a) della pdl 272 si è condivisa la possibilità di elevare il trattamento economico temporaneo del personale in posizione di esonero dal servizio dal 50 per cento al 70 per cento, fino al collocamento a riposo, qualora lo stesso, durante tale periodo, svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confermando così le previsioni del decreto legge 112/2008;
- b) la pdl 293 ha introdotto per la prima volta una interessante previsione di carattere sociale: il diritto di preferenza tra coloro che usufruiscono per se stessi dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 104/1992. Si è convenuto di porre attenzione ad un problema sociale così rilevante. Al fine di rendere meno oneroso per la collettività il costo connesso alle attività di cura derivanti da patologie comunque riconosciute attraverso le previsioni della legge 104, il presente testo estende il diritto di preferenza anche a coloro che assistono un familiare riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi di legge. Coloro che dovrebbero essere favoriti dalla norma ed ottenere l'esonero anticipato dal servizio, dovranno impegnarsi a prendersi cura del familiare, fino al raggiungimento dei requisiti minimi pensionabili (40 anni di servizio), fatti salvi eventuali e necessari ricoveri ospedalieri. In caso di mancata ottemperanza, gli stessi decadono dal beneficio e dovranno restituire l'incentivo percepito;
- c) la pdl 288, sottoscritta dagli stessi firmatari del presente nuovo testo, è stata opportunamente modificata inserendo le proposte delle pdl 272 e 293. Il disegno di legge proposto, collegato al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, divenuto esecutivo con la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 25 luglio 2008, n. 147, ha lo scopo precipuo di accrescere l'efficienza e la qualità dell'orga-

nizzazione regionale con la revisione e la riqualificazione della dotazione del proprio organico, di favorire un suo ricambio generazionale, di creare una gestione più uniforme del personale e di ottenere un marcato contenimento della spesa per il pubblico impiego. Esso, tenendo presente l'invito rivolto dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni perché, nella predisposizione dei loro bilanci di previsione, effettuino ponderate analisi e valutazioni della spesa per una più proficua riallocazione delle risorse finanziarie, intende incentivare la richiesta di esonero dal servizio dei dipendenti prossimi al collocamento a riposo attraverso la corresponsione di un incentivo economico al fine di procedere ad una modifica razionale della propria dotazione organica, conforme alle mutate esigenze organizzative. E' previsto che la stessa disposizione possa essere applicata pure dagli Enti dipendenti dalla Regione inseriti nel comparto "Regioni ed Autonomie locali".

Le modalità di attuazione dell'esonero, contenute nel presente disegno di legge adottate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa possono essere applicate, infatti, anche dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

L'Ente Regione, pertanto, per le finalità in premessa specificate, favorendo l'esonero dal servizio dei dipendenti a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge e prossimi al collocamento a riposo attraverso la corresponsione di un incentivo economico (per la cui quantificazione si fa riferimento all'articolo 1, comma 4), il cui ammontare non grava sui fondi ordinari, può riuscire a realizzare un triplice beneficio: un risparmio del 50 per cento della massa stipendiale di quei dipendenti che, avendone i requisiti, richiedessero l'esonero dal servizio, una oculata revisione e riorganizzazione della propria dotazione organica e, grazie ai risparmi di spesa così realizzati, assumere ulteriore personale dipendente, utilizzando la deroga concessa dall'articolo 8 della proposta di legge, redatto nel rispetto del decreto 112.

A questo proposito la proposta tiene conto anche delle raccomandazioni fornite dalla Circolare Tremonti n. 31 del 14 novembre 2008 al paragrafo "Assunzioni".

Infine, il recente dibattito nazionale sul fronte pensionistico che ruota intorno alle richieste della UE per un innalzamento dell'età pensionabile delle donne, induce a definire in tempi strettissimi la questione, considerando che numerose altre Regioni hanno legiferato in merito e stanno procedendo al ricambio generazionale, in completo accordo tra le parti.

Art. 1

(Personale dipendente prossimo al collocamento a riposo)

1. La Regione ai fini del contenimento della spesa corrente e della riorganizzazione dell'Amministrazione regionale attraverso processi di revisione e riqualificazione della dotazione organica, favorisce l'esonero dal servizio dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato prossimi al collocamento a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante la corresponsione di un incentivo.

2. Possono beneficiare dell'incentivo i dipendenti, di cui al comma 1, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge o maturino entro il 31 dicembre 2011 trentacinque anni di servizio di cui almeno cinque svolti presso l'Amministrazione regionale e i suoi Enti dipendenti se inseriti nel CCNL del comparto "Regioni e Autonomie locali";
- b) non abbiano maturato o non maturino entro la data prevista per la cessazione dal servizio l'anzianità massima contributiva di quaranta anni;
- c) non abbiano maturato o non maturino alla data prevista per la cessazione dal servizio il requisito di sessantacinque anni di età, utile per il collocamento a riposo d'ufficio;
- d) non abbiano già presentato domanda di dimissioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con deliberazione, determinano le modalità di attuazione dell'esonero con riguardo, in particolare, all'ammontare dell'incentivo entro il limite di cui al comma 4, alla decorrenza della cessazione dal servizio, alle esigenze di servizio che possono comportare il rigetto della domanda di esonero, all'incompatibilità con successive prestazioni lavorative a favore della Regione.

4. La misura dell'incentivo non può essere superiore a ventiquattro mensilità del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa o alta professionalità, percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del salario accessorio, ed è calcolata con riferimento al periodo compreso fra l'anzianità contributiva del dipendente al momento della richiesta di esone-

ro e il giorno del compimento dei quaranta anni di servizio utile al trattamento previdenziale di anzianità.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche dagli Enti dipendenti dalla Regione inseriti nel comparto "Regioni e Autonomie locali". Le modalità di attuazione dell'esonero adottate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ai sensi del comma 3 sono adottate dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2

(Modalità di richiesta di esonero dal servizio)

1. Il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale e gli Enti da essa dipendenti, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, può chiedere l'esonero dal servizio, per gli anni 2009, 2010 e 2011, durante il quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni. Tale richiesta dovrà essere presentata dai soggetti interessati improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno, previa verifica che, entro l'anno solare, sia da essi raggiunto il requisito minimo di anzianità contributiva richiesta e non revocabile.

Art. 3

(Competenze dell'Amministrazione, diritti di preferenza e decadenza dal beneficio dell'incentivo)

1. L'Amministrazione, una volta verificate le proprie esigenze operative attinenti la riorganizzazione della sua rete centrale e periferica, può accogliere l'eventuale richiesta di esonero dal servizio del personale ad essa interessato, in possesso delle qualifiche per le quali si prevede una riduzione di organico.

2. Hanno diritto di preferenza, tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2:

- a) prioritariamente i dipendenti che assistono in forma esclusiva un familiare riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- b) successivamente i dipendenti che usufruiscono per se stessi dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 104/1992 o hanno riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di rendere meno oneroso per la collettività il costo connesso alle attività di cura derivanti da patologie comunque riconosciute dalla legge 104/1992, il dipendente che assiste un familiare disabile e che perciò avesse ottenuto l'esonero anticipato dal servizio, ai sensi del comma 2, lettera a), dovrà prendersi cura del familiare, fino al raggiungimento dei requisiti minimi pensionabili (quaranta anni di servizio), fatti salvi eventuali e necessari ricoveri ospedalieri del disabile. In caso di mancata ottemperanza, lo stesso dipendente decade dal beneficio e dovrà restituire l'incentivo percepito.

Art. 4

(Trattamento economico pro-tempore spettante al personale esonerato)

1. I dipendenti, durante il periodo di esonero dal servizio, ricevono un trattamento pro-tempore pari al 50 per cento di quello da essi complessivamente goduto, dovuto per competenze fisse ed accessorie. Se essi, durante tale periodo, svolgono in modo continuativo e preminente, attività di volontariato risultanti da documentazioni e certificazioni in organizzazioni non governative, no profit, socialmente utili, operanti anche nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e con altri soggetti previsti dal decreto ministeriale dell'economia e delle finanze con preciso riferimento al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), la misura del predetto trattamento economico temporaneo viene elevato dal 50 al 70 per cento. Gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione, fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero, non possono essere utilizzati per nuove finalità.

Art. 5

(Trattamento economico spettante al personale al momento del collocamento a riposo)

1. Il dipendente, al momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, ha diritto a ricevere il trattamento di quiescenza e di previdenza che gli sarebbe stato corrisposto qualora fosse rimasto in servizio.

Art. 6

(Possibilità di cumulo dei trattamenti economici)

1. Il dipendente che riceve il trattamento economico temporaneo a lui spettante durante

il periodo di esonero dal servizio, lo può cumulare con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative dallo stesso rese, come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche o con società e consorzi dalle stesse partecipati, tenuto conto dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Non gli è consentito, invece, di esercitare prestazioni lavorative che possano arrecare pregiudizio all'amministrazione cui appartiene.

Art. 7

(Revisione e riorganizzazione della pianta organica)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla revisione della propria dotazione organica per renderla rispondente alle mutate esigenze organizzative, anche in conseguenza della previsione del quantitativo di personale che potrebbe chiedere ed ottenere l'esonero negli anni 2009, 2010 e 2011.

Art. 8

(Modalità di assunzioni del personale)

1. Le economie raggiunte con il collocamento del personale in posizione di esonero dal servizio e certificate dai competenti organi di controllo autorizzano le amministrazioni di appartenenza ad assumere personale in forma anticipata rispetto a quella prevista dalle normative vigenti, dietro autorizzazione della Giunta regionale, servizio del personale. Il numero di queste assunzioni viene scomputato da quello consentito nell'anno in cui esse vengono effettuate.

Art. 9

(Discrezionalità dell'Amministrazione nell'accoglimento della richiesta di esonero o di trattenimento in servizio)

1. L'amministrazione, sulla base dell'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha la facoltà, previa verifica delle proprie esigenze organizzative e funzionali:

a) di accogliere o non accogliere la richiesta di esonero dal servizio di un suo dipendente, tenuto conto della sua particolare esperienza

professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi;

- b) di accogliere la richiesta di trattenimento in servizio di un suo dipendente, tenuto conto della sua particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

2. La domanda di trattenimento del dipendente deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età prescritto per il collocamento a riposo.

Art. 10

(Permanenza in servizio)

1. Tutte le permanenze in servizio che fanno riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle già disposte con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008 debbono considerarsi valide. Le amministrazioni possono riconsiderare, con precisa motivazione, tutti i provvedimenti di permanenza in servizio già decisi con decorrenza 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009. Le decisioni decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui all'articolo 9.

Art. 11

(Raggiungimento dell'anzianità contributiva massima)

1. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le seguenti modalità:

- a) per quanto attiene l'assunzione del personale di cui all'articolo 8, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto deliberativo le necessarie variazioni di competenza e di cassa ai bilanci di previsione delle annualità 2009, 2010, 2011 delle rispettive leggi di bilancio;

- b) per far fronte all'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1, la copertura viene assicurata dai fondi dei contratti collettivi integrativi decentrati dell'area dirigenza e del comparto per le annualità 2009, 2010 e 2011, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2006).